


1 OTT. 2018



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1211/2013

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Cron. 23763

Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Ud. 28/03/2018

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - CC

Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1211-2013 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis) in

qualità di amministratore di sostegno di (omissis)

(omissis) , elettivamente domiciliata in

(omissis) presso lo studio

dell'avvocato (omissis) rappresentata e

difesa dall'avvocato (omissis) giusta delega in

atti;

- ricorrente -

2018

1335

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

C.F. (omissis) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)


(omissis) presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

(omissis) , (omissis) , (omissis) ,
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 774/2012 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 26/07/2012 R.G.N. 942/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.





RILEVATO CHE

con la sentenza n.774/2012 la Corte d'Appello di Genova, accoglieva parzialmente l'appello proposto da (omissis) nella qualità di amministratore di sostegno, della figlia (omissis) nata in (omissis) il (omissis) e condannava l'INPS a corrispondere la pensione di invalidità civile e spettante a quest'ultima ma soltanto a decorrere dal 24 maggio 2011 data in cui ella aveva ottenuto il permesso di soggiornante di lungo periodo;

confermava invece (in mancanza dello stesso titolo di soggiorno) la sentenza del tribunale di Genova per la parte in cui aveva rigettato la pretesa per il periodo precedente (avendo la stessa parte presentato domanda amministrativa il 13.12.2007);

a fondamento della decisione la Corte genovese sosteneva che ai fini del conseguimento delle prestazioni sociali domandate in giudizio, pur a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011), mentre era illegittimo subordinare l'erogazione delle provvidenze di natura assistenziale alla titolarità di un determinato reddito, condizionante il rilascio della carta di soggiorno (ed ora del permesso per soggiornanti di lungo periodo), non era invece impedito al legislatore condizionare l'accesso a quelle stesse provvidenze, per i cittadini extracomunitari, al carattere non episodico del loro soggiorno e che, pertanto, valesse ancora il limite temporale previsto dalla legge per ottenere la carta di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo (ossia cinque anni); per cui il diritto vantato prima del perfezionamento della requisito della regolare soggiorno per cinque anni non potesse sussistere;

avverso detta sentenza (omissis) nella qualità di amministratore di sostegno, della figlia (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, nella qualità sopraindicata, affidando le proprie censure ad un unico motivo; che resiste l'INPS con controricorso; il P.G. ha depositato le proprie osservazioni con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.

CONSIDERATO CHE

con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 18/1980 e dell'art. 80, comma 19 della legge 23.12.2000 n. 388 in relazione all'art.10 della Cost., all'art.14 della CEDU all'art.1 del

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Protocollo addizionale della Convenzione, adottato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con l. 4.8.1955 n. 848; alla Convenzione ONU di New York recepita in Italia con l.176/1991; alla Convenzione di Lussemburgo del 1980, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , siglata a New York il 13.12.2006 e ratificata con l. 3.3.2009 n. 18 (art. 360 c.p.c. n. 3), nonché la violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e stranieri extracomunitari in materia di disabilità. Ciò in quanto la Corte d'appello aveva negato le provvidenze di cui alla domanda sostenendo che fosse ragionevole subordinarne l'erogazione alla sussistenza del requisito temporale di permanenza lungo; ed affermando perciò che le prestazioni in discorso non fossero intese a rimediare a gravi situazioni di urgenza che sole, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, avrebbero tolto ragionevolezza al collegamento dell'erogazione della prestazione alla non episodicità ed alla breve durata del soggiorno;

il ricorso è fondato alla stregua dell'orientamento che si è venuto formando all'interno di questa Corte di legittimità in conformità alla serie di pronunce emesse in materia dalla Corte Costituzionale (sentenze 306/2008, 11/2009, 187/2010, 40/2013, 329/2011, 22/2015, 230/2015) la quale, a partire dalla sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; con la successiva sentenza 11.03.2013 n. 40, la Corte Cost. ha poi dichiarato l'illegittimità dello stesso art.80, comma 19 l.23 dicembre 2000 n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità; la Corte era chiamata a decidere questa volta sulla necessità del requisito di soggiorno quinquennale in relazione ai due istituti (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) sui quali si era già pronunciata, con le sentenze nn. 306/2008 e 11/2009, con riferimento ai soli requisiti reddituali; ed ancora una volta la Corte ha ribadito che ove si tratti "di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su

requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea"; l'introduzione di una norma a carattere restrittivo viene quindi riconosciuta dalla Corte priva di giustificazione: "in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento [...] vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie [...] che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (*ratione temporis*, così come *ratione census*) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie;"

in conclusione, ed a differenza di quanto sostenuto dall'INPS, va affermato che ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano (Cass.1797/2016; 593/2016; 15944/2016; 20116/14771);

la sentenza impugnata non è pertanto conforme ai principi esposti, ne consegue che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice designato in dispositivo per l'ulteriore esame della controversia; il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28.3.2018

Il Presidente

Dott.Umberto Berrino



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 1 OTT. 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

